

Atto Senato n. 1586

Disegno di legge

“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”

Indice emendamenti

- 1. FRINGE BENEFIT AUTO AZIENDALI - SOPPRESSIONE**
- 2. CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO - IPOTESI A - INTERPRETATIVO ESONERO AUMENTO CONTRIBUTO ADDIZIONALE**
- 3. CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO - IPOTESI B - ESONERO AUMENTO CONTRIBUTO ADDIZIONALE**
- 4. PROROGA CREDITO D’IMPOSTA PER LA PARTECIPAZIONE PMI A FIERE INTERNAZIONALI**
- 5. PIANO STRAORDINARIO MADE IN - RAFFORZAMENTO DOTAZIONE**
- 6. IMPORTANTI PROGETTI DI INTERESSE COMUNE EUROPEO (IPCEI)**
- 7. AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA PER IL MEZZOGIORNO**
- 8. IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI - RICAVI GLOBALI**
- 9. APPALTI PUBBLICI INNOVATIVI**
- 10. BONUS FACCIATE - AMPLIAMENTO AMBITO APPLICATIVO**
- 11. RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA**

DDL Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022

EMENDAMENTO

Sopprimere l'articolo 78.

Conseguentemente,

agli oneri derivanti dalla misura, pari a 332,6 milioni di euro per l'anno 2020, 387,4 milioni di euro nel 2021 e 378,8 milioni di euro nel 2022, si provvede:

- a) per 232,908 milioni di euro per l'anno 2020, per 349,942 milioni per l'anno 2021 e per 378,8 milioni per l'anno 2022 a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (Missione 33) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- b) per 1,869 milioni di euro per l'anno 2020 e per 1,869 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo per la riduzione della pressione fiscale (Missione 33) di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- c) per 17,656 milioni di euro per l'anno 2020 e per 17,656 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eccezionali esigenze di servizio (Missione 33);
- d) per 80,167 milioni di euro per l'anno 2020 e per 17,933 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo per esigenze indifferibili (Missione 33) di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Relazione illustrativa

L'articolo 78 del DDL modifica le disposizioni dell'articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR, incrementando il valore imponibile, ai del reddito di lavoro dipendente, delle autovetture aziendali assegnate in uso promiscuo ai lavoratori.

L'incremento, dal 30% al 60% o 100% dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui calcolato sulla base delle tabelle ACI, riguarda, in particolare, i veicoli diversi da quelli a trazione elettrica o ibrida termoelettrica, nonché diversi da quelli assegnati ad agenti o rappresentanti di commercio, che producono emissioni di biossido di carbonio, rispettivamente, fino a 160 grammi per chilometro o in caso di emissioni superiori.

A tale riguardo, merita ricordare che l'importo del valore forfettario del fringe benefit, fissato nel 30% dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui calcolato sulla base delle tabelle ACI, venne stabilito come riflesso del rapporto medio tra "uso privato" e "uso totale" dell'autovettura aziendale, ipotizzando, che l'uso privato fosse pari a 2 giorni su 7, poco meno del 30%, senza alcun nesso con il tipo di trazione che alimenta l'auto aziendale.

L'incremento del valore del fringe benefit operato con il DDL produrrebbe l'effetto di assoggettare a tassazione in capo al lavoratore dipendente anche la quota riferibile, in via presuntiva, all'utilizzo aziendale dell'autovettura assegnata in uso promiscuo nei giorni lavorativi, con un incremento del carico fiscale e contributivo sui lavoratori dipendenti.

Considerando che la norma si applicherebbe non solo sulle nuove immatricolazioni, ma retroattivamente anche allo stock di auto aziendali, si genererebbe un aumento imprevisto dei costi per tutti i contratti

collettivi già in essere, ledendo il principio dei diritti acquisiti con riferimento a un profilo rientrante a tutti gli effetti nel trattamento retributivo dei dipendenti interessati.

La misura colpirebbe le aziende di ogni dimensione e settore e, all'interno di queste, le diverse categorie di dipendenti, non solo dirigenti, ma anche quadri. A quest'ultimo riguardo, si ricorda che la tipologia di auto adibite ad uso promiscuo rientra per il 76% nei segmenti city car, utilitarie e medio e solo il 3% rientra nel segmento alto di gamma.

Inoltre, merita osservare che ne deriverebbe una forte contrazione del mercato delle auto aziendali, con conseguenze fortemente negative anche sulla capacità del parco circolante di rinnovarsi (sappiamo che nei Paesi Europei in cui la fiscalità dell'auto aziendale è favorevole nel suo complesso, l'età media del parco circolante è decisamente più bassa), nonché con ripercussioni negative sul comparto industriale dell'automotive, della filiera commerciale del noleggio a lungo termine e del leasing.

In considerazione, pertanto, anche della situazione di difficile transizione industriale che sta affrontando la filiera nazionale dell'auto (che sta richiedendo ingenti investimenti), oltre che della necessità di evitare un aggravio di tassazione sui redditi di lavoro dipendente, risulta necessaria la soppressione della disposizione.

Copertura finanziaria

Al fine di mantenere inalterati gli effetti finanziari derivanti dall'abrogazione della disposizione in oggetto, si provvede mediante riduzione, per gli importi corrispondenti, della dotazione dei seguenti fondi: Fondo per interventi strutturali di politica economica, Fondo per la riduzione della pressione fiscale, Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eccezionali esigenze di servizio, Fondo per esigenze indifferibili.

DDL Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Aumento del contributo addizionale nei contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato-
Norma di interpretazione autentica)

L'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92 si interpreta nel senso che l'incremento del contributo addizionale si applica solo in occasione del primo rinnovo del contratto a tempo determinato intervenuto tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, anche nel caso del contratto a tempo determinato a scopo di somministrazione.».

Relazione illustrativa

L'emendamento interviene sull'aumento del contributo addizionale, pari allo 0,5% della retribuzione imponibile a fini previdenziali, introdotto dall'art. 3, comma 2, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, (cd. "decreto dignità") convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96, al fine di chiarirne l'applicazione.

Tale intervento si rende necessario anche alla luce della circolare del Ministero del Lavoro n. 17 del 31 ottobre 2018 secondo cui tale contributo avrebbe natura progressiva e incrementale, nel senso che il contributo addizionale dello 0,5% si dovrebbe aggiungere in ogni caso di ulteriore rinnovo del contratto a termine tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore (es: primo rinnovo $1,4 + 0,5 = 1,9$; secondo rinnovo $1,9 + 0,5 = 2,4$ e così via).

La stessa interpretazione è stata recentemente confermata dall'Inps, con propria circolare.

In particolare, la proposta di modifica mira a razionalizzare l'aumento di costo previsto nel caso di utilizzo reiterato del contratto a termine, limitandolo al solo caso del primo rinnovo tra le stesse parti contrattuali.

In tal modo l'emendamento proposto, da un lato, rispetta la *ratio* della novella legislativa, volta a rendere più gravosa, in termini di costo del lavoro, la scelta della reiterazione dei contratti a termine tra le stesse parti contrattuali (con la finalità di evitarne l'eventuale abuso) ma, d'altro lato, introduce un limite, razionale ed equilibrato, all'aumento indiscriminato di tale aumento di costo che, con particolare riferimento a determinate fattispecie, finisce per assumere aspetti assolutamente irrazionali.

Il riferimento è in particolare: ai lavoratori a termine addetti alle lavorazioni stagionali; ai lavoratori a termine assunti dalle agenzie per il lavoro a scopo di somministrazione a termine.

Va ricordato che i lavoratori a termine addetti alle lavorazioni stagionali sono, per la maggior parte, lavoratori che reiterano i loro rapporti con le imprese di riferimento per diversi anni. Peraltro, in virtù di norme di legge e di contratto collettivo, questi lavoratori godono del diritto di precedenza rispetto alle assunzioni a termine che l'impresa effettua ogni anno, cosicché si determina una sorta di "automatismo" nel rinnovo dei loro contratti a termine.

Ne deriva che la reiterazione dell'incremento del contributo dello 0,5%, ad ogni rinnovo contrattuale, determina un esito assolutamente irrazionale, in termini di costo del lavoro.

Considerazioni analoghe valgono per i lavoratori assunti a termine dalle agenzie per il lavoro per essere inviati in somministrazione a tempo determinato.

Anche questi lavoratori vedono nella reiterazione dei loro contratti con le agenzie per il lavoro il fondamento della loro attività lavorativa, cosicché penalizzare il costo del loro lavoro, in modo progressivo, fa sì che venga scoraggiato il loro utilizzo.

Ne deriva che la proposta di limitare soltanto al primo rinnovo tra le stesse parti l'applicazione del contributo aggiuntivo costituisce una soluzione che risponde anche a ragioni di razionalità giuridica.

Copertura finanziaria

Segnaliamo che la Relazione Tecnica al "Decreto Dignità" stimava maggiori entrate contributive, a seguito dell'entrata in vigore dell'aumento dello 0,5% del contributo aggiuntivo, in circa 70 milioni di euro.

La stessa RT, nel contempo, stimava che il numero medio di rinnovi, per ciascun contratto a tempo determinato attivato, fosse pari a 1.

Inoltre, la RT non includeva i lavoratori stagionali nella platea di riferimento per il calcolo degli effetti finanziari.

Pertanto, considerando che l'emendamento intende applicare il contributo aggiuntivo al primo rinnovo intervenuto tra le stesse parti contrattuali, e ciò con riferimento a tutti i contratti di lavoro a tempo determinato, compresi quelli per lavoro stagionale, la conclusione è che non si rilevano impatti per la finanza pubblica.

DDL Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Esonero dall'aumento del contributo addizionale nei contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato)

All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 apportare le seguenti modificazioni:

- a) al secondo periodo, le parole "anche in regime di somministrazione" sono soppresse;
- b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ai lavoratori assunti a termine, anche a scopo di somministrazione, per lo svolgimento delle attività stagionali individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché ai lavoratori assunti dalle agenzie per il lavoro con contratto a tempo determinato a scopo di somministrazione."».

Conseguentemente,

agli oneri derivanti dalla misura, pari a 13,75 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.

Relazione illustrativa

L'emendamento interviene sull'incremento dello 0,5% del contributo addizionale dell'1,4% sulla retribuzione imponibile a fini previdenziali, introdotto dal DL Dignità e applicabile in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato.

La circolare del Ministero del Lavoro n. 17 del 31 ottobre 2018 ha poi specificato che tale contributo ha natura senz'altro progressiva e incrementale, nel senso che il contributo addizionale dello 0,5% si aggiunge in ogni caso di ulteriore rinnovo del contratto a termine tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore (es: primo rinnovo $1,4 + 0,5 = 1,9$; secondo rinnovo $1,9 + 0,5 = 2,4$ e così via).

Questo aumento progressivo e incrementale, allo stato, si applica anche a due categorie di lavoratori a termine, per i quali il rinnovo dei contratti costituisce la norma. Il riferimento è ai lavoratori a termine addetti alle lavorazioni stagionali e ai lavoratori a termine assunti dalle agenzie per il lavoro a scopo di somministrazione.

I lavoratori a termine addetti alle lavorazioni stagionali sono, per la maggior parte, lavoratori che reiterano i loro rapporti con le imprese di riferimento per diversi anni. Peraltro, in virtù di norme di legge e di contratto collettivo, questi lavoratori godono del diritto di precedenza rispetto alle assunzioni a termine che l'impresa effettua ogni anno, cosicché si determina una sorta di "automatismo" nel rinnovo dei loro contratti a termine. Ne deriva un esito irrazionale, in termini di costo del lavoro, che conduce all'applicazione del contributo dello 0,5% ad ogni rinnovo contrattuale.

L'emendamento, pertanto, esenta questa categoria di rapporti di lavoro a termine dall'applicazione del contributo aggiuntivo.

Considerazioni analoghe valgono per i lavoratori assunti a termine dalle agenzie per il lavoro per essere inviati in somministrazione a tempo determinato. Anche questi lavoratori vedono nella reiterazione dei loro contratti con le agenzie per il lavoro il fondamento della loro attività.

Se il loro rapporto di lavoro, a ogni rinnovo del contratto con l’Agenzia in vista di una nuova missione, fosse gravato da un costo crescente, subirebbero un evidente danno, con l’ulteriore conseguenza, assolutamente irrazionale, che l’utilizzatore ove fossero mandati nella (successiva) missione dovrebbe sostenere un costo del lavoro più elevato, conseguenza dei rapporti di lavoro precedenti che qual lavoratore ha svolto a favore di altri utilizzatori.

Ne deriva la proposta di esentare, per evidenti ragioni di razionalità giuridica, anche questa categoria di rapporti di lavoro a termine dall’applicazione del contributo aggiuntivo.

Copertura finanziaria

In rapporto all’esclusione dall’ambito applicativo della norma in esame dei rapporti di lavoro stagionali definiti dagli avvisi comuni e dai CCNL, segnaliamo che la RT al Decreto Dignità non includeva il complesso dei lavoratori stagionali (incluso il sotto-gruppo oggetto dell’emendamento) nella platea di riferimento per il calcolo delle maggiori entrate contributive connesse all’incremento del contributo addizionale.

Tuttavia, quantificando il costo dell’esclusione del sottogruppo di lavoratori stagionali considerati dalla proposta, in termini di minori entrate contributive, si stimano oneri finanziari pari a 1,75 milioni di euro l’anno. La stima è formulata riparametrando, su una platea più ristretta e per un contributo addizionale di misura inferiore, la valutazione contenuta nell’articolo 2, comma 29, della legge 92/2012, che prevedeva minori entrate contributive pari a 7 milioni di euro l’anno per l’esclusione (temporanea) del complesso dei lavoratori stagionali (e non solo di quelli definiti dagli avvisi comuni e da CCNL) dall’applicazione del contributo addizionale dell’1,4% (invece che dello 0,5% in questione).

In rapporto invece all’esclusione dei lavoratori somministrati a tempo determinato, si stimano costi per lo Stato (in termini di minore entrate contributive) pari a circa 12 milioni di euro l’anno. La stima è effettuata assumendo un numero di contratti in somministrazione a tempo determinato pari a 350.000, da sottrarsi alla platea complessiva di 2 milioni di contratti a tempo determinato attivati all’anno e considerati nella RT al Decreto Dignità, di cui si fanno salve le altre ipotesi.

Agli oneri derivanti dalla misura, pari a 13,75 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.

PROROGA CREDITO D'IMPOSTA PER LA PARTECIPAZIONE DI PMI A FIERE INTERNAZIONALI

DDL Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

«Art. 32-*bis*

(Proroga del credito d'imposta per la partecipazione delle PMI a fiere internazionali)

All'articolo 49, comma 1, del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: "per il periodo d'imposta in corso" aggiungere le seguenti: "e per quello successivo";
- b) dopo le parole: "5 milioni di euro per l'anno 2020" aggiungere le seguenti: "e 15 milioni di euro per l'anno 2021".».

Conseguentemente,

ai maggiori oneri derivanti dall'emendamento, pari a 15 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare

Relazione illustrativa

L'emendamento proroga di un anno l'operatività del credito di imposta, introdotto dal DL Crescita, per la partecipazione delle PMI alle fiere di natura internazionale.

L'obiettivo è di incrementare il numero di PMI esportatrici e di aumentare l'export italiano nel mondo.

Copertura finanziaria

Ai maggiori oneri derivanti dall'emendamento, pari a 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.

DDL Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022

EMENDAMENTO

All'articolo 32, al comma 1, sostituire le parole: «44.895.000 euro per l'anno 2020 e 40.290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «120.000.000 euro per l'anno 2020 e 115.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021».

Conseguentemente,

ai maggiori oneri derivanti dall'emendamento, pari a 89.670.000 euro per il 2020 e a 80.465.000 euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.

Relazione illustrativa

L'emendamento interviene per potenziare la dotazione finanziaria del piano straordinario di promozione del Made in Italy.

Infatti nel DDL di bilancio si registra una significativa riduzione dei fondi per il 2020 (meno della metà rispetto al 2019), posto che vengano stanziati risorse aggiuntive pari a 44,85 milioni di euro.

L'export rappresenta una leva per la crescita dell'economia italiana e il potenziamento del budget destinato alla promozione ha prodotto negli anni passati un aumento delle nostre esportazioni e generato un surplus commerciale.

Pertanto, si propone un incremento pari a 120.000.000 euro per l'anno 2020 e 115.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Copertura finanziaria

Ai relativi oneri, pari a 89.670.000 euro per il 2020 e a 80.465.000 euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.

DDL Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-*bis*

(Importanti Progetti di Interesse Comune Europeo - IPCEI)

1. Il comma 203, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente: "203. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di interesse comune europeo (IPCEI), con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo, nel rispetto delle singole decisioni della Commissione europea di autorizzazione degli IPCEI. I contributi sono erogati annualmente sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute.».

Conseguentemente,

agli oneri derivanti dalla misura, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.

Relazione illustrativa

L'emendamento intende istituire un fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di interesse comune europeo (IPCEI).

Gli IPCEI rappresentano infatti l'unico strumento all'interno del panorama europeo che permette il finanziamento da parte degli Stati Membri sia delle attività di ricerca e innovazione che di primo sviluppo industriale.

Si tratta di uno strumento già previsto dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE, articolo 107.3.b) e che proprio alla luce dell'esigenza di rafforzare la capacità competitiva europea nelle catene del valore strategiche sta assumendo crescente importanza.

L'Italia ha partecipato da protagonista a questa azione sostenendo l'avvio del primo progetto IPCEI sulla microelettronica (avviato nel 2016 e approvato a dicembre 2018) con la partecipazione di ventinove soggetti (per l'Italia, ST Microelectronics e la Fondazione Bruno Kessler) di quattro Stati Membri, Italia, Francia, Germania e Regno Unito che permetterà all'Europa di collocarsi in posizione di leadership nelle tecnologie cosiddette IoT (Internet delle Cose), IA (Intelligenza Artificiale). Il progetto prevede un finanziamento pubblico complessivo di 1,75 miliardi di euro e investimenti pari a 3,5 miliardi di euro.

Recentissimo è anche l'avvio del secondo progetto sul tema dell'*High Performing Computing* che ha visto l'approvazione della candidatura dell'Italia come sede di uno dei centri di supercalcolo di primo livello e alte prestazioni (HPC) che costituiranno la rete europea (si sta inoltre lavorando per costruire una sottorete di HPC collegando anche altri centri in Italia).

Sono inoltre in piena fase di definizione i progetti sul tema delle Batterie ovvero dell'accumulazione e gestione dell'energia, uno snodo tecnologico fondamentale per tante catene del valore produttivo (dalla mobilità, all'industria, alle città ...) con un'ampia partecipazione di imprese e centri di ricerca italiani.

L'Italia ha inoltre partecipato attivamente al Forum strategico sugli IPCEI istituito nel gennaio 2018 con il fine di identificare le principali catene del valore di importanza strategica per l'Europa e delineare i relativi piani di investimento industriale. Un primo risultato particolarmente positivo per l'Italia è stata l'inclusione nella lista finale delle catene del valore strategiche per l'UE presentata il 4 febbraio 2019 in occasione dell'*Industry Day* di larga parte delle proposte formulate da i rappresentanti italiani nel Forum.

Appare urgente pertanto fin da ora potenziare il Fondo ex, articolo 1, comma 203, della Legge n. 145/2018, da un lato estendendone la finalità a tutti i potenziali, futuri IPCEI, dall'altro rifinanziandolo adeguatamente per consentire la concreta realizzazione dell'IPCEI microelettronica (390 milioni di euro nel periodo 2020-2024) e per assicurare le risorse necessarie almeno ai due IPCEI batterie in corso di definizione (450 milioni di euro nel periodo 2021-2027).

Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dalla misura, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.

DDL Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022

EMENDAMENTO

All'articolo 30, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. A partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, aventi sede legale nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che utilizzano l'incentivo generale per la patrimonializzazione di cui al comma 1, l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale di cui alla lettera b) del comma 1 è maggiorata del 100 per cento.

1-*ter*. Il rendimento nozionale addizionale di cui al comma 1-*bis* è fruito dalle imprese interessate nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

1-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dalla maggiorazione di cui al comma 1-*bis*, valutabili in 20 milioni di euro per il 2020, 22,5 milioni di euro per il 2021, 25 milioni per il 2022 e 20 milioni per gli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

1-*quinqies*. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»

Relazione illustrativa

L'emendamento raddoppia il "rendimento nozionale" per le imprese al Sud per un triennio, aggiungendo all'ordinario 1,3%, un ulteriore "extra rendimento" ACE dell'1,3%.

Tale incentivo verrebbe riconosciuto unicamente alle PMI come definite dalla Comunicazione della Commissione europea in materia.

Considerando la porzione di ACE generalmente riferibile alle imprese localizzate nel Mezzogiorno si stima una perdita IRES pari a circa 25 milioni di euro l'anno.

Tale perdita di gettito deve essere incrementata negli anni successivi al primo per tenere conto dell'auspicabile effetto incentivante. Nel periodo di picco del rendimento ACE (4,75% nell'anno 2016) l'aumento dei soggetti con diritto al beneficio è stato pari, su scala nazionale, al 5%. Di conseguenza si ritiene, che a parità condizioni, la perdita IRES legata ai nuovi accessi all'incentivo sia di circa 1,25 milioni di euro l'anno.

L'incentivo è fruibile nei limiti della disciplina europea sugli aiuti «de minimis».

Copertura finanziaria

Ai maggiori oneri derivanti dalla maggiorazione di cui al comma 1-*bis*, valutabili in 20 milioni di euro per il 2020, 22,5 milioni di euro per il 2021 e 25 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

DDL Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022

Emendamento

All'articolo 84, comma 1, lettera b) aggiungere infine le seguenti parole: «e alla lettera a) dopo le parole “un ammontare complessivo di ricavi” sono aggiunte le seguenti “derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,”».

Relazione illustrativa

L'emendamento circoscrive con maggior precisione l'ambito applicativo dell'Imposta sui Servizi Digitali (ISD), specificando che, anche per la soglia dimensionale relativa ai ricavi globali (750 milioni) debbano essere presi in considerazione unicamente quelli derivanti da servizi digitali imponibili, ovunque conseguiti.

La vigente disciplina dell'ISD è applicabile alle entità che, singolarmente o a livello di gruppo societario, integrano, contemporaneamente, due parametri dimensionali relativi ai ricavi. Il primo dei due, stabilito in 750 milioni di euro è riferito ai ricavi di qualsiasi natura ovunque conseguiti; il secondo, determinato in 5,5 milioni di euro è invece riferito ai soli ricavi derivanti dalla fornitura in Italia di servizi digitali imponibili.

La rettifica, conforme alle finalità perseguite dall'imposta, evita che quest'ultima possa essere applicata a soggetti che, pur avendo un volume di ricavi significativo non operano il loro *core business* nel comparto dei servizi digitali. Sarebbero pertanto scongiurati casi d'applicazione dell'imposta a imprese che svolgono prevalentemente attività che non presentano i profili di rischio tipici dei modelli di business altamente digitalizzati.

La presente modifica consente inoltre di allineare la disciplina italiana alle iniziative adottate da altri paesi europei in materia di tassazione dei servizi digitali, e in particolare alla “*Taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique*”, introdotta in Francia dalla legge n. 171 del 25 luglio 2019, che richiama unicamente i servizi imponibili per l'analoga soglia dimensionale di 750 milioni di euro.

Copertura finanziaria

All'intervento non si attribuiscono significativi effetti di gettito, posto che le esclusioni settoriali introdotte nell'ambito del presente DDL già restringono notevolmente il perimetro applicativo dell'ISD, limitando il campo di attivazione dell'ulteriore restrizione proposta.

Tale valutazione appare coerente con le quantificazioni effettuate per imposte analoghe introdotte in altri Paesi europei con soglie di applicabilità più elevate rispetto alla disciplina italiana.

DDL Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022

Emendamento

Dopo l'articolo 71, inserire il seguente:

«Art. 71-bis

(Appalti pubblici innovativi)

1. Al fine di favorire l'efficientamento della spesa pubblica, le Amministrazioni aggiudicatrici, di cui al comma 2, destinano una quota, calcolata sul biennio di programmazione per servizi e forniture e sul triennio per i lavori, non inferiore all'1 per cento dell'impegno complessivo del medesimo periodo di spesa attraverso:

- a) acquisti di servizi di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non presenti sul mercato;
- b) acquisti di soluzioni e prodotti innovativi.

2. Le Amministrazioni soggette all'obbligo di cui al comma 1 sono:

- a) le Amministrazioni aggiudicatrici il cui programma biennale di forniture e servizi di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 preveda una spesa complessiva superiore a 20 milioni di euro;
- b) le Amministrazioni aggiudicatrici il cui programma triennale di lavori di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 preveda una spesa complessiva superiore a 50 milioni di euro.

3. Per gli acquisti di cui al comma 1 le Amministrazioni aggiudicatrici utilizzano le procedure di appalto di cui agli articoli 64, 65 e 158, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, le Amministrazioni aggiudicatrici valutano la possibilità di stipulare specifiche intese o accordi di programma con l'Agenzia per l'Italia Digitale, in ragione delle competenze acquisite nel settore e dei compiti individuati con l'articolo 19 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e con i soggetti aggregatori.

5. Non sono soggette all'obbligo di cui al comma 1, le Amministrazioni aggiudicatrici che destinano una quota superiore all'1 per cento a servizi e forniture ad alto contenuto tecnologico e innovativo.».

Relazione illustrativa

L'emendamento fissa per le amministrazioni (centrali e periferiche) un obiettivo minimo di spesa, non inferiore al 1% delle risorse stanziato per l'approvvigionamento di beni e servizi e per i lavori, da destinare all'acquisto di soluzioni innovative e a servizi di ricerca e sviluppo attraverso gli appalti di innovazione.

Tale previsione si applica alle Amministrazioni aggiudicatrici il cui programma biennale di forniture e servizi preveda una spesa complessiva superiore a 20 milioni di euro e a quelle il cui programma triennale di lavori preveda una spesa complessiva superiore a 50 milioni di euro.

La domanda pubblica è un importante strumento di politica industriale. La spesa pubblica per beni e servizi in Italia si attesta nel 2018 a oltre 144 miliardi di euro e rappresenta l'8,2% del PIL. È dunque evidente l'influenza sul mercato e sulle filiere produttive delle scelte operate dalla PA attraverso i propri acquisti.

In un momento di rallentamento dell'economia del nostro Paese, opportunità di crescita possono quindi derivare da una "qualificazione" della spesa pubblica a vari livelli e in vari settori.

L'acquisto di beni e servizi innovativi, ritagliati "su misura" sui fabbisogni della PA, rappresentano infatti un tassello importante per l'efficientamento, la "razionalizzazione qualitativa" e la rimodulazione della spesa pubblica.

Copertura finanziaria

La misura proposta non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

DDL Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022**Emendamento**

All'articolo 25, comma 1, capoverso 1.1, dopo le parole «incrementata al 90 per cento.» aggiungere le seguenti: «La detrazione di cui al periodo precedente spetta altresì alle imprese in relazione ai medesimi interventi realizzati su edifici appartenenti alla categoria catastale D2.».

Conseguentemente,

agli oneri derivanti dalla misura, pari a 10,7 milioni di euro per il 2021 e 9,1 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (Missione 33) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Relazione illustrativa

L'emendamento estende l'ambito applicativo della detrazione per interventi edilizi sulle facciate degli edifici anche alle imprese che effettuano spese agevolabili con riferimento agli immobili censiti nella categoria catastale D2 (alberghi e pensioni). Tale modifica renderebbe più efficace la misura in relazione all'obiettivo di recupero del patrimonio edilizio, senza svantaggiare realtà spesso fortemente integrate nel tessuto urbano-abitativo.

Copertura finanziaria

In considerazione del numero limitato di immobili censiti nella categoria catastale D2 (65.812) si ritiene che l'intervento possa comportare un onere aggiuntivo per l'erario a regime pari a 7 milioni l'anno. Seguendo la metodologia utilizzata per la quantificazione della norma contenuta nel DDL si ritiene che l'effetto correlato alla spesa indotta dall'incentivo sia tale da annullare tale impatto nel 2020 ed esaurirsi nel 2032 secondo il seguente andamento:

2020	2021	2022	Dal 2023 al 2030	2031	2032
0	-10,7	-9,1	-7,7	-5,1	0

DDL Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022

EMENDAMENTO

All'articolo 89, comma 7, sostituire le parole da «12 per cento per cento per i beni ammortizzabili e 10 per cento per i beni non ammortizzabili» con le seguenti: «8 per cento per i beni ammortizzabili e 6 per cento per i beni non ammortizzabili».

Conseguentemente,

agli oneri derivanti dalla misura, pari a 6,3 milioni di euro annui per il triennio 2020-2022 si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.

Relazione illustrativa

L'emendamento è volto a rendere la disciplina di rivalutazione dei beni di impresa, contenuta nell'art. 89, commi da 4 a 12, maggiormente attrattiva e, coerentemente con l'avvenuta riduzione dell'aliquota IRES, si propone di ridurre l'importo delle aliquote delle imposte sostitutive. In particolare, si propone di modificare l'aliquota della imposta sostitutiva secondo la seguente articolazione:

- per i beni ammortizzabili, aliquota dell'8% (in luogo del 12%);
- per i beni non ammortizzabili, aliquota del 6% (in luogo del 10%).

Seguendo la metodologia di stima adottata nella Relazione tecnica al DDL, sono riportati di seguito gli effetti finanziari prodotti dalla riduzione delle aliquote di rivalutazione dei beni di impresa:

	2020	2021	2022
Minore Imposta sostitutiva	6,3	6,3	6,3

In Milioni di euro

Copertura finanziaria

Al fine di mantenere inalterati gli effetti finanziari derivanti dalla modifica delle aliquote di rivalutazione dei beni di impresa si provvede mediante riduzione, per gli importi corrispondenti, della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare nella misura di 6,3 milioni.